



COMUNE DI CARMIANO

PROVINCIA DI LECCE

SESTO SETTORE - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Copia di Determinazione del Responsabile

DATA DETERMINAZIONE 23/05/2022

OGGETTO: Richiesta risarcimento danni per sinistro denunciato dal Sig. Q. M. (prot. n°1432 del 28/01/2021) – Definizione in via transattiva. Impegno di spesa e liquidazione somme

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTA LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Li, 20/05/2022

f.to **Gianvito GRECO**

SETTORE IV ECONOMICO E FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Li, **23/05/2022**

f.to Dott.ssa Valentina COSMA

Oggetto: Richiesta risarcimento danni per sinistro denunciato dal Sig. Q. M. (prot. n°1432 del 28/01/2021) – **Definizione in via transattiva.** Impegno di spesa e liquidazione somme

Il Responsabile del VI Settore

Dr. Gianvito Greco

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n°17 del 16/07/2021 avente ad oggetto *“Bilancio di previsione anni 2021 - 2023 corredato dal Documento unico di programmazione (DUP) ed altri allegati. Approvazione”*

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n°76 del 22/07/2021 con la quale si è approvato il Piano esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2021 - 2023

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2021, con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022/2024 al 31 marzo 2022 e si autorizza per gli Enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000

Visto il Decreto Legge n°228/2021 convertito in Legge n°15/2022 che all'art. 3, comma 5-sexiesdecies stabilisce che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, ... e' prorogato al 31 maggio 2022”*

Visto l'art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs.267/2000, che prevedono, tra l'altro, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Visto e richiamato il decreto sindacale n°4 del 4 febbraio 2022, con il quale gli si affida la responsabilità del Settore VI, attribuendo le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del Tuel

Premesso che

- il Sig. Q. M., nato a [omissis] il [omissis] e residente in [omissis] alla via [omissis] C.F. [omissis], con nota acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 28/01/2021 con n°1432, ha manifestato l'intendimento di instaurare un contenzioso con questa amministrazione avente ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura Volkswagen Golf targata EX048NX a causa di dissesto stradale
- nella citata nota, si rappresentava che il Sig. Q., in data 04/01/2021 alle ore 21,30 circa in Carmiano, svoltando a destra da Via Roma in via Martiri d'Ungheria urtava alcuni basoli sconnessi, divelti dalle radici degli alberi, provocando danni alla carrozzeria dell'auto sulla fiancata
- il Sig. Q. allegava alla nota documentazione fotografica del luogo del sinistro e dei danni al mezzo ed un preventivo di riparazione (per riparazione e verniciatura del sottoporta destro e verniciatura n. 2 cerchi in lega per Volkswagen Golf) per €. 500,00= oltre Iva e chiedeva l'integrale risarcimento del danno
- con successiva nota, al prot. gen. con n°2179 del 07/01/2021, il Sig. Q. integrava la documentazione a supporto dell'istanza producendo la carta di circolazione del veicolo danneggiato e dichiarazione di testimone presente al momento del sinistro, che confermava la dinamica del sinistro per come riportato dal Sig. Q.
- con relazione di servizio prot. n°2259 del 09/02/2021, il Comando di P.M., a seguito di sopralluogo, confermava che il tratto di marciapiede dell'incrocio tra Via Roma e Via Martiri d'Ungheria si presentava divolto, come riscontrabile dalle foto allegate
- con nota prot. n° 2011 del 16 marzo 2022, a seguito di trattative fra le parti, il Sig. Q., per spirito conciliativo ed al fine di definire bonariamente la questione, si rendeva disponibile ad accettare la somma di €. 350,00= omnia a completo ristoro delle pretese risarcitorie

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n°63 del 9 maggio 2022, esecutiva, con la quale, ritenuto transigere la questione di cui trattasi, al fine di evitare nocumento alla gestione amministrativa contabile dell'Ente, si riconosceva al Sig. Q. M. la somma di €. 350,00= omnia, comprensiva di ogni onere e comprensiva altresì di spese legali, a tacitazione e completo ristoro delle pretese e di tutti i danni subiti e subendi in occasione del sinistro di che trattasi, dando atto che, con detta transazione, l'Ente preveniva la lite giudiziale, e si incaricava il Responsabile del Settore VI di procedere alla sottoscrizione di atto transattivo, il cui schema si faceva proprio, e, subordinatamente alla sottoscrizione di detto accordo, di porre in essere gli atti gestionali conseguenti, compresa la liquidazione della spesa di €. 350,00= omnia, da imputare sul Capitolo 11631 del Bilancio 2022 in fase di predisposizione per assicurare la copertura finanziaria della complessiva obbligazione

Considerato che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, che ha espresso, nel tempo, i seguenti consolidati orientamenti

- sebbene sia applicabile anche alle pubbliche amministrazioni la possibilità di procedere ad accordi transattivi al ricorrere dei presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del Codice Civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente), quando a transigere è un soggetto pubblico i parametri valutativi devono essere ristretti ed ancorati a risparmi di spesa (sia gestionali che per contenziosi) a tutela delle casse pubbliche e pertanto l'ente

pubblico non gode dunque di un arbitrio transattivo, come quello esercitabile da privato, ma deve pur sempre avere come parametro l'equilibrio di bilancio che impone una attenta e oculata valutazione delle poste in transazione

- in tal senso, la scelta di un ente pubblico di addivenire ad una transazione deve essere riconducibile ai canoni di razionalità, convenienza, logica e correttezza gestionale, avendo sempre riguardo ad un'imprescindibile valutazione della cura concreta dell'interesse dell'Ente, soprattutto in termini di convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Lombardia, parere n. 65 del 14 maggio 2020 e delib. n. 108/2018/PAR, in continuità con un consolidato orientamento sez. reg. controllo Piemonte, delib. n. 344/2013/PAR).

Preso atto che per i giudici contabili

- sarà foriera di potenziale responsabilità erariale una transazione che abbia ad oggetto, a titolo esemplificativo, una pretesa, nei confronti di una Pubblica Amministrazione, manifestamente infondata, oppure una transazione riguardante un credito prescritto o, ancora, una transazione caratterizzata da condizioni manifestamente svantaggiose per l'Amministrazione (ex multis Corte dei conti, sez. giur. Lombardia, sent. 31 luglio 2016 n. 127 in continuità con un consolidato orientamento sez. giur. Campania, sent. 29 febbraio 2012 n. 250 e sez. giur. Abruzzo, sent. 5 gennaio 2012 n. 1).
- il medesimo principio trova applicazione nelle fattispecie contrarie per cui è altrettanto sindacabile la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, in applicazione dell'ancor più generale principio in base al quale il limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nell'esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici" (Corte dei Conti, sez. giur. Umbria, sent. 24 febbraio 2022 n.9 in continuità con un consolidato orientamento Sez. III, sent. 9 luglio 2019 n. 132 e 30 luglio 2019 n. 147 nonché Sez. II, sent. 13 febbraio 2017 n. 91)

Considerato che le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio, come da consolidati orientamenti delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, secondo i quali

- l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL "è da considerarsi tassativa" e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della "natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio" (v. ex multis, Corte dei Conti, sez. reg. controllo Piemonte n. 4/2007, sez. reg. controllo Basilicata n. 16/2007, sez. reg. controllo Puglia n. 106/2009, sez. reg. controllo Umbria n.123/15 e sez. reg. controllo Puglia n. 80/2017)
- l'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siero prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Sicilia n.124/16) e dunque l'ente locale, trovandosi nelle condizioni di potere prevedere tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento, nel decidere di pervenire ad un accordo con la controparte ha l'obbligo di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Puglia n. 80/2017)

Ritenuto di dover dare esecuzione all'incarico affidato dalla Giunta Comunale con la citata Deliberazione n°63/22

Valutato, alla luce dell'istruttoria, che un eventuale giudizio vedrebbe l'Ente probabilmente soccombente in quanto avvenuto in presenza di testimoni

Valutata la proposta transattiva

Ritenuta la vantaggiosità per l'Ente di tale proposta, che, con il pagamento di una somma esigua comprensiva di ogni onere, chiuderebbe definitivamente la controversia, tenuto conto che

- la pretesa risarcitoria è stata ridotta in sede transattiva in maniera sostanziale
- un eventuale giudizio avrebbe comunque dei costi di gran lunga superiori alla somma transatta
- un eventuale giudizio vedrebbe l'Ente probabilmente soccombente e condannato a ulteriori e maggiori spese

Dato atto pertanto che l'accordo transattivo di che trattasi

- appare conforme agli orientamenti della Corte dei Conti
- non comporta riconoscimento di colpa nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza costante della Corte dei Conti, ove si consideri, in via generale, che la transazione ha finalità di definire/prevenire una lite attraverso reciproche concessioni dettando un assetto di interessi modificativo della realtà giuridica anche attraverso la rinuncia a far valere i propri diritti

Dato atto altresì che, in relazione allo stato degli atti, nel caso di specie ricorrono

- tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di un accordo, essendo pienamente valutabili sia i reali termini del compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere
- ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivo

Considerato infine che è pure consolidato nelle sezioni regionali di controllo l'orientamento secondo il quale il parere del

revisore dei conti in ordine alle transazioni, seppur astrattamente richiesto dall'art. 239, comma 1, n. 6, del D.lgs. n. 267/2000, è obbligatoriamente dovuto solo se la materia sostanziale su cui si effettua la transazione rientra nella competenza del Consiglio comunale in quanto l'elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l'Organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione, e non la natura di quest'ultima (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Puglia n. 181/013, conforme C sez. reg. controllo L/iguria n. 5 /2014)

Rilevato che la materia relativa al risarcimento danni da sinistro stradale è materia certamente non ricompresa tra quelle previste dall'art. 42 del TUEL, che fissa in maniera tassativa le competenze del Consiglio comunale

Ritenuto pertanto di potersi prescindere dal parere dell'organo di revisione

Considerato che in data 12 maggio 2022 tra il Sig. Q. M. ed il Responsabile del Settore VI è stato stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965 del codice civile, accordo transattivo redatto in base allo schema fatto proprio dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n°23/22, col quale, prevenendo la lite, si addiuvano ad una bonaria composizione della controversia alle seguenti condizioni:

- Il Comune di Carmiano a transazione ed integrale liquidazione di ogni diritto e pretesa fatta valere dal Sig. Q. M. offre la somma di €. 350,00= (trecentocinquanta/00), comprensiva di ogni onere e comprensiva altresì di spese legali, a tacitazione e completo ristoro delle pretese e di tutti i danni subiti e subendi
- Il Sig. Q. M. accetta la somma offerta e dichiara sin da ora di non aver a pretendere null'altro in futuro, per danni esistenti e derivati dalla causa oggetto della richiesta, dall'Amministrazione convenuta, oltre la somma di cui sopra
- In dipendenza di quanto innanzi le parti al pagamento della somma rilasceranno ampia e liberatoria quietanza di saldo, dichiarando di null'altro avere a pretendere reciprocamente per le causali di cui in premessa, né per alcuna altra ragione, titolo o causa.

Ritenuto, pertanto, di procedere ad impegnare la somma di €. 350,00=, assegnata con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n°63/22, sul Capitolo Capitolo 11631 del Bilancio 2022 in fase di predisposizione e di liquidare detta somma in favore del Sig. Q. M., in esecuzione dell'atto transattivo sottoscritto

Accertata la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell'art. 183, del d.lgs. 267/2000

Considerato che l'impegno deriva da una obbligazione perfezionata ai sensi del principio contabile n. 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014

Dato atto, ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto

Visti gli artt. 183 e 184 del Tuel

Determina

Di impegnare la somma di €. 350,00= (trecentocinquanta/00), assegnata con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n°63/22, sul Capitolo Capitolo 11631 del Bilancio 2022 in fase di predisposizione, al fine di dare copertura finanziaria all'obbligazione di cui all'accordo transattivo sottoscritto

Di liquidare, come liquida, a valere sull'impegno di cui sopra, in favore del Sig. Q. M., nato a [omissis] il [omissis] e residente in [omissis] alla via [omissis] C.F. [omissis], la somma di €. 350,00= (trecentocinquanta/00), comprensiva di ogni onere e comprensiva altresì di spese legali, a tacitazione e completo ristoro delle pretese e di tutti i danni subiti e subendi in seguito a sinistro occorso in data 04/01/2021 in Carmiano, mediante accredito su c/c bancario IBAN IT26S0103079790000001689989, intestato allo stesso Sig. Q. M.

Di dare atto che il presente atto, unitamente alla Deliberazione della Giunta Comunale n°63/22, sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella sottosezione Accordi stipulati dalla Pubblica Amministrazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano:
<https://www.comune.carmiano.le.it>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio,

SI ATTESTA

che copia della presente determinazione:

Sarà affissa all'Albo Pretorio il giorno successivo all'adozione e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 23/05/2022

Il Responsabile del Settore
f.to Gianvito GRECO

Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di Legge.

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile del Settore
Gianvito GRECO